



VITTIME DEL DOVERE

GUIDA INFORMATIVA

Sommario:

1. Vittima del Dovere: di cosa si tratta
2. Chi sono i soggetti beneficiari
3. In quali occasioni si diventa Vittima del Dovere
4. Vittime del Dovere:
 - a. Vittime del Dovere in senso stretto
 - b. Soggetti Equiparati a Vittime del Dovere
5. Sui Soggetti Equiparati alle Vittime del Dovere: La norma copre eventi legati a traumi immediati o malattie da prolungata esposizione?
6. Un caso particolare di prolungata esposizione: Uranio Impoverito
7. Possono essere tutelati anche episodi lontani nel tempo?
8. Chi sono i Beneficiari
9. A chi deve essere indirizzata la Domanda?
10. Quali sono i Benefici?
11. Qual è la procedura dopo la Domanda?
12. Che fare in caso di risposta negativa?

Norme in favore delle vittime del terrorismo e della Criminalità organizzata.



1. Vittima del Dovere: di cosa si tratta

Il concetto di **Vittima del dovere** nasce originariamente nei primi anni 70; all'epoca vittime del dovere erano solo di esclusivamente gli appartenenti alle forze di Polizia, feriti o uccisi nel contrasto della criminalità o in attività di soccorso.

Ciò dunque rendeva in pratica marginale la diffusione dei benefici relativi.

Con la legge 266/05 interviene una radicale innovazione.

Da una parte viene enormemente estesa la platea dei potenziali destinatari, dall'altra viene ampliata anche la casistica delle attività in occasione delle quali si possono riportare lesioni o infermità, anche mortali, atte a far ottenere alla vittima lo status di vittima del dovere.

Vediamo ora chi sono i soggetti che potenzialmente possono essere Vittime del dovere.

2. Chi sono i soggetti beneficiari?

Oggi la normativa contempla come potenziali destinatari le seguenti **12 categorie di soggetti**: in primo luogo, i soggetti che già erano contemplati dalla normativa vigente al tempo della nuova legge, ossia

1. magistrati ordinari
2. militari dell'Arma dei Carabinieri
3. militari del Corpo della guardia di finanza
4. appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
5. del Corpo degli agenti di custodia,
6. al personale del Corpo forestale dello Stato,
7. funzionari di pubblica sicurezza,
8. personale del Corpo di polizia femminile,
9. personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
10. vigili del fuoco,
11. appartenenti alle Forze armate dello Stato l'elencazione prosegue poi grazie all'estensione della legge del 2005 che richiama anche
12. gli altri dipendenti pubblici.

Come si vede, oggi tutti i pubblici dipendenti possono ottenere lo status di vittima del dovere, ove siano incorsi in situazioni da una di quelle situazioni, che vedremo tra poco, che siano state considerate dal legislatore idonee a tal fine.

3. In quali occasioni si può diventare Vittima del Dovere?

Il Legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, il comma 563 e il comma 564 dell'art. 1 legge 266/05, individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere.

Entriamo nel merito delle due disposizioni:

4. a) Vittime del Dovere in senso stretto

La morte, o ferite, o infermità riportate dai soggetti di cui sopra dovranno portare sempre all'attribuzione dei benefici quale vittima del dovere (ai sensi del comma 563) se riportate:

- m) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- n) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- o) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- p) in operazioni di soccorso;*
- q) in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- r) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.*



In sostanza, la legge prevede che, qualora l'operatore si sia ferito o sia deceduto in una di queste attività, si avrà per definizione una vittima del dovere.

La giurisprudenza ha spiegato, come unica precisazione, che vi deve essere però una diretta attinenza delle lesioni riportate con le attività in questione, che devono dunque avere provocato l'evento, che a sua volta invece non deve essere avvenuto solo casualmente, senza attinenza con il servizio stesso.

Per spiegare questa precisazione occorre ricorrere a un esempio.

[Se un Carabiniere viene ferito dal veicolo di un trafficante in fuga, cui aveva intimato l'alt, inequivocabilmente sarà una vittima del dovere; Se invece scivola dal marciapiede mentre stava scrivendo una multa, o stava scrivendo il verbale di un arresto appena effettuato, chiaramente non vi è attinenza tra l'attività che sta svolgendo (che teoricamente ricadrebbe nei casi tutelati) e il servizio stesso e pertanto non potrà essere considerato vittima del dovere.]

I casi appena esaminati e enumerati dalla legge nelle lettere da a) a f) sono di facile comprensione; l'unico che potrebbe meritare un minimo di spiegazione è quello della lettera F *"a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità"*.

Il legislatore con questa norma ha inteso tutelare coloro che siano stati feriti o uccisi nelle varie missioni di pace, anche accidentalmente, per il cosiddetto **"fuoco amico"**.

Bisogna notare ancora la particolarità del fatto che il legislatore ha espressamente stabilito che le ferite o lesioni riportate in questi contesti sono tutelate quando si stesse operando ***in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto***.

La ragione per la quale la legge considera che le attività di cui alle lettere da a) a f) (di salvataggio, repressione criminalità ecc.) possono essere svolte sia "in attività di servizio" che "nell'espletamento delle funzioni di istituto" sta nel fatto che gli operatori, anche quando non sono espressamente in attività di servizio, possono e debbono comunque intervenire, quand'anche si trovino in libera uscita, o comunque non in servizio.

Un esempio di oneri e doveri esistenti anche fuori servizio si ha per l'attività di salvataggio..P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare) prevede, all'art. 36, che il militare debba "prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o necessita di aiuto.

Il regolamento organico dell'Arma dei Carabinieri (R.D. 14 giugno 1934 n. 1169) prevede all'art. 2 che, fra l'altro, "i Carabinieri ... prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni" e che "anche quando non sono espressamente comandati in servizio, debbano intervenire per il disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma" (tra le quali, quelle ricordate).

Ancora, l'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. di P.S.) stabilisce *"l'autorità di pubblica sicurezza... presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni"*....

Ecco dunque spiegato il motivo per cui la legge tutela l'attività svolta nell'espletamento di funzioni di istituto, anche non in attività di servizio.

4. b) Soggetti Equiparati a Vittime del Dovere

I medesimi benefici previsti per le Vittime del Dovere spettano anche ai **"soggetti equiparati"**, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura



pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

Sappiamo tutti purtroppo che può accadere che un militare o civile riportino malattie o ferite anche in occasione di compiti diversi da quelli di salvataggio, contrasto criminalità, ecc. menzionate nel comma 563, quando un compito magari di per se stesso non pericoloso lo sia diventato per circostanze improvvise o casuali; anche il legislatore si è reso conto della necessità di tutelare questi casi.

Ecco dunque la ragione dell'esistenza del **comma 564**, che ha creato quella che tecnicamente si definisce la categoria di **"soggetti equiparati a Vittime del dovere"**, con identici benefici.

Leggiamo ora il comma 564, che descrive e disciplina tale ipotesi:

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. La norma in questione non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che si è avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.

Il concetto di "missioni" ha dato luogo a numerose difficoltà interpretative e lo stesso Ministero della Difesa ha voluto chiedere al Consiglio di Stato, organo consuntivo per eccellenza, una spiegazione e un chiarimento su tale nozione, avendo il problema di tutelare coloro che avessero riportato malattie non in occasione di un episodio ben definito, ma magari semplicemente per essere rimasti in contatto per anni, in ambito di ordinario e quotidiano servizio, con sostanze cancerogene come amianto, radiazioni, ecc..Il Consiglio Stato ha correttamente spiegato che per missione si deve intendere in realtà tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari; dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.

Ovviamente, e questo è essenziale che si ribadisca, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio **non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio**, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere.

Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", dunque è un concetto assolutamente aggiuntivo e specifico, che rende le Vittime del dovere una categoria molto più ristretta degli invalidi per servizio in generale.

La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal decreto ministeriale 243/06 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: ***"le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto"***. L'esistenza od anche il sopravvenire delle circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate;



parlando di ***circostanze straordinarie e fatti di servizio*** il legislatore ha voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato la disposizione a: *maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.*

La nozione che stiamo esaminando è quella che ha causato più problemi interpretativi, e dunque maggiore contenzioso, anche perché l'orientamento dell'amministrazione è sempre molto restrittivo.

È comunque giusto che si focalizzi l'attenzione su questo problema perché è in questo elemento la differenziazione tra invalido per servizio e la vittima del dovere.

Bisognerà dunque sempre ricordarsi che si dovrà identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'Invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto Vittima del Dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

Per spiegare concretamente facciamo alcuni esempi:

Non si ha vittima del dovere nel caso del militare di leva che si sia ferito mentre scavalcava una palizzata in sede addestrativa, o inciampava durante una marcia.

Quello di inciampare, scivolare, o cadere durante l'addestramento non deriva da l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

In questi casi si avrà sicuramente un invalido per servizio e dunque l'erogazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, ma non i benefici quale vittima del dovere.

Generalmente, non sono Vittime del dovere coloro che hanno riportato ferite in normali incidente in itinere, in cui l'evento lesivo si sia verificato in relazione al normale rischio della circolazione stradale.

Vediamo adesso una serie di esempi in cui invece compiti normali si siano complicati per l'esistenza o sopravvenire di circostanze straordinarie (i casi che vengono richiamati di seguito sono stati trattati positivamente da sentenze passate in giudicato):

1. Un militare di leva viene comandato ad assistere ufficiale artificiere nel trasporto di materiali esplosivi; l'ufficiale inciampa e l'esplosione di un detonatore acceca il militare: il comportamento sconsiderato del superiore ha esposto il giovane, privo di esperienza nel maneggiare esplosivi, a un grave rischio, esponendolo a un gravissimo rischio;
2. Un militare di leva rimane ferito dall'esplosione di un proiettile che era rimasto incastrato nel cannoncino antiaereo, dopo che l'ufficiale gli aveva ingiunto di estrarlo; anche qui si ha esposizione a un rischio non usuale, che in questo caso sopravviene (ossia sopraggiunge inaspettato) durante un normale addestramento; le armi, pericolose per natura, in caso di malfunzionamento sottopongono a rischi gravissimi, anche qui tutelati;
3. Durante la perquisizione di una nave straniera, un militare italiano impegnato in una missione di pace precipita in una profonda stiva a causa del forte moto ondoso: le condizioni climatiche e ambientali si possono ben applicare a una normale incombenza;
4. Un aereo militare precipita e provoca la morte degli occupanti a causa di cattive condizioni climatiche, nuove modalità di ingaggio, improvvisa comparizione di banco di nebbia: quando si ha a che fare con una missione non di routine, se intervengono elementi esterni che complicano il normale rischio si può dunque avere il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

5. Un veicolo militare esce di strada a causa dei pneumatici lisci, causando la morte dei militari comandati le veicolo (con conseguente condanna per omicidio plurimo del responsabile della manutenzione): qui il rischio normale della circolazione stradale è stato aggravato da una circostanza estranea a tale normalità imputabile all'amministrazione della difesa che risponde ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione dell'operato dei propri funzionari.
6. Un militare di leva, che all'atto della selezione era stato giudicato controindicato alle truppe da montagna a causa di una patologia sofferta da bambino, viene inviato a svolgere servizio di leva in una caserma priva di riscaldamento, durante un periodo di freddo eccezionale, riportando dopo giorni e giorni di marce sotto la neve una faringite che scatena una gravissima patologia renale: il normale rischio che si corre durante l'addestramento in generale non può portare ad attribuire i benefici da vittima del dovere per chi riporti polmonite, pleurite ecc. (che daranno luogo ovviamente a pensione di privilegio, ma non ai benefici da vittima del dovere). **Ove però** si verifichino circostanze eccezionali, come, ad esempio, nevicata in agosto, improvviso cambio delle condizioni meteo, oppure addestramento eccezionalmente pericoloso e prolungato, potrà aversi una vittima del dovere.
7. Un militare di marina o un vigile del fuoco, rimasto a contatto per anni con ambienti in cui era presente diffusamente amianto, contrae mesotelioma, asbestosi, tumore alla laringe, o altra patologia da amianto: la tutela di queste situazioni tramite la normativa sulle vittime del dovere nasce da un orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, che ha chiarito al Ministero della Difesa la necessità di proteggere e tutelare anche questi casi, senza alcun bisogno di dimostrazione dell'episodio specifico in occasione del quale l'elemento cancerogeno abbia cominciato ad operare, con una manifestazione morbosa magari successiva di 10 o 20 anni al congedo.
8. Un militare rimane ferito o ucciso da un colpo partito accidentalmente dal fucile della sentinella: l'esplosione anche accidentale di un proiettile è il frutto della sottoposizione al rischio che l'ambiente militare comporta, che però dovrebbe essere organizzato con ogni cautela proprio per la letale pericolosità delle armi.
9. Un sommozzatore, stremato dalle continue immersioni legate alla ricerca delle vittime di una tragedia aerea, muore, stroncato da un malore: qui l'eccezionalità dell'evento influisce sulla ordinarietà delle mansioni, nel senso che l'eccezionale sforzo legato alla particolarissima situazione deve portare a far riconoscere alla famiglia i benefici legati allo stato di Vittima del Dovere
10. Un Vigile del fuoco o un militare della Forestale viene colto da infarto dopo settimane di turni intensissimi: ove si riesca a dimostrare la straordinarietà dello sforzo fisico potrà ottenersi il beneficio in discorso.

Chiaramente gli esempi appena svolti hanno solo la funzione di costituire un elemento di supporto su un ragionamento che dovrà essere svolto volta per volta per esaminare le posizioni degli interessati e che dovrà essere sempre guidato dal buon senso.

5. Sui Soggetti Equiparati alle Vittime del Dovere: La norma copre eventi legati a traumi immediati o malattie da prolungata esposizione?

Tutti e due i casi debbono essere tutelati, poiché la funzione del comma 564 è di essere una norma di chiusura atta a intervenire quando l'adempimento del Dovere ha causato un rischio superiore alla regola.

In verità l'Amministrazione inizialmente si pose il problema di sapere se il comma 564 coprisse "anche" le situazioni legate a una esposizione prolungata; in forza di ciò chiese e ottenne un chiarimento dal Consiglio di Stato, espressosi positivamente come segue:



*Riguardo al significato da attribuire alle “particolari condizioni”, l’articolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, **con riferimento alla problematica amianto la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all’amianto presente su tali unità**, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni.*

In seguito l’amministrazione (soprattutto quella della Difesa) ha sostenuto che il comma 564 coprirebbe solo malattie da lunga esposizione (e non, dunque, la morte immediata per incidenti di vario tipo): questa tesi nasce dal fatto che mentre il comma 563 parla di: *dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di **lesioni*** il comma 564 parla di *coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso*”.

In sostanza, il Ministero sostiene che la famiglia di colui che muoia dopo un certo tempo a causa di ustioni, sarebbe tutelabile perché le ustioni sono una infermità; colui che muoia perché l’aereo è esploso, o è bruciato in pochi secondi, non sarebbe tutelabile perché non c’è stata alcuna infermità, ma solo la morte.

In realtà la giurisprudenza maggioritaria ha respinto con forza questa tesi; ci sono stati casi in cui qualche Giudice è caduto nel trabocchetto, ma esiste sempre la possibilità di appello per far rimediare all’errore (perché la morte è sempre la conseguenza di una infermità, che potrà essere traumatica, infettiva, ecc.).

Altra precisazione: **anche le malattie psichiche** possono ovviamente essere coperte dalla nuova normativa; resta la necessità di dimostrare la loro attinenza a una delle ipotesi tutelate, potendo essere legate sia ai comportamenti tipici del comma 563, che a una generica missione.

(un esempio: un militare di leva, comandato in occasione di un terremoto di ammassare i corpi straziati delle vittime, sviluppa una psicosi a causa dello choc subito).

6. Un caso particolare di prolungata esposizione: Uranio Impoverito

Molti militari (ma anche civili) hanno contratto malattie tumorali dopo avere operato in contesti di impiego internazionale. Dopo che la stampa ha rivelato l’utilizzo di ordigni ad uranio impoverito, lo Stato ha finito per creare una normativa specifica che teoricamente tutelerebbe chi avesse contratto malattie tumorali (per le quali non esiste la prova diretta delle cause scatenanti) se associate a servizi in zone o strutture in cui si potesse presumere l’esistenza di sostanze radioattive o nocive.

Il nuovo codice dell’Ordinamento Militare ha poi recepito il tutto.

L’art. **1907** N.C.O.M. con il richiamo all’art. 603 st. I. tutela *il personale italiano che, in occasione o a seguito di **missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all’estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali***



connesse alle medesime condizioni ambientali.

Si tratta di una norma speciale che comunque segue sostanzialmente le stesse regole delle Vittime del Dovero (che il codice medesimo menziona all'art. 1904 con una disposizione sostanzialmente identica). Non a caso l'Ufficio che tratta queste pratiche per il Ministero della Difesa è sempre l'Area Speciali Benefici Assistenziali (S.B.A.) che quando provvede per questi casi si firma Area Speciali Benefici Assistenziali e Esposizioni Nocive (S.B.A.E.N.). In casi come questo per legge dovrebbe bastare la prova della esposizione senza anche la prova diretta e scientifica del nesso di causalità. Purtroppo il Ministero della Difesa e dell'Interno hanno una prassi ancora molto chiusa (costringendo spesso alla azione legale).

7. Possono essere riconosciuti episodi lontani nel tempo?

La risposta è sì.

Il legislatore ha esplicitato che potranno essere coperti eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961. Nel caso in cui venga accolta la domanda, chiaramente i benefici in termini di vitalizi **non decorreranno dalla data dell'episodio se anteriore alle leggi di attribuzione dei vari benefici** (si tratterà tra poco di quali benefici si sta parlando), **bensì dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse** (l'assegno vitalizio da euro 258,33 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2006; l'assegno vitalizio di € 1033,00 è stato riconosciuto dal 1 gennaio 2008).

Per spiegare con un esempio questo concetto, ipotizziamo la morte di un soggetto nel 1990 che sia stato riconosciuto Vittima del dovere: in questo caso i beneficiari (vedremo dopo chi sono) otterranno il vitalizio da euro 258,33 dal 1 gennaio 2006, e il vitalizio di € 1033 dal 1 gennaio 2008. In caso di soggetto deceduto, ad esempio, il 1 agosto 2009, i benefici decorreranno ovviamente da tale data.

8. Chi sono i Beneficiari

In questa materia si sono succedute diverse leggi che hanno reso talvolta assai complicato individuare i beneficiari; in particolare per quanto riguarda i fratelli esistono due norme, una delle quali richiedeva lo stato di convivenza a carico della vittima per attribuire i benefici, l'altra che invece esulava da tale requisito.

La situazione è stata chiarita da un parere del Consiglio di Stato che così ha ricostruito la graduatoria dei potenziali beneficiari in caso di morte della Vittima:

1. Coniuge superstite e figli, se a carico;
2. Figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3. Fratelli e sorelle, se conviventi a carico;
4. Oggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché conviventi "more uxorio";
5. Nell'ordine, i seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico.

Ovviamente, ciascun ordine dei beneficiari esclude il successivo, e dunque, in presenza di moglie e figli i genitori sono esclusi, in mancanza di moglie e figli i benefici andranno ai genitori e non ai fratelli, eccetera. I benefici non sono reversibili; dunque, qualora i vitalizi spettino ai genitori della vittima, alla morte di questi i fratelli superstiti non avranno diritto ad alcunché.

9. A chi deve essere indirizzata la domanda?

La legge attribuisce la competenza alla trattazione delle pratiche di tutte le forze di Polizia, in cui rientrano anche i militari, di Carabinieri, Guardia di Finanza, gli agenti di Polizia



municipale eccetera al **Ministero dell'Interno**, e specificamente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, Servizio Assistenza e Attività Sociali, Via del Castro Pretorio, 5, Roma.

Per tutti gli altri militari, **dipendenti dal Ministero della Difesa**, l'indirizzo cui inviare la domanda è il seguente:

Ministero della Difesa Area Speciali Benefici Assistenziali Viale dell'Esercito, 186 00100 Roma – Cecchignola

Per i Vigili del Fuoco la domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Al Ministero dell'Interno Dip. Vigili del Fuoco e Soccorso Pubbl.e Difesa Civile Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie **Area 2 "Vittime del Dovere" Via Cavour, 5 00184 Roma**

Infine, **per dipendenti Comunali, delle ASL**, ecc., la domanda dovrà essere indirizzata alla amministrazione di appartenenza.

Si allegherà in fondo al presente elaborato un facsimile di domanda.

10. Quali sono i Benefici?

I principali benefici che già oggi sicuramente spettano sono:

1. L'elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04: questa elargizione, esentasse, ammonta a circa € 2160 per ogni punto di invalidità da attribuirsi alla patologia o lesione riportata; in caso di decesso di invalidità è già considerata 100% (dunque, per ogni vittima l'importo di erogazione del 2012 ammonta a 216.000 euro circa; l'importo cresce anno per anno in base all'inflazione, ed era € 200.000 nel 2000)
2. L'assegno vitalizio di euro 258,23 mensili ex art. 2 l. 407/98: tale assegno, esentasse, è stato esteso alle vittime del dovere del d.p.r. 243/06 con decorrenza 1 gennaio 2006, e viene erogato se l'invalidità contratta raggiunge o supera il 25%
3. Lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, esentasse, originariamente da euro 1033 (con lo stesso principio esso è stato rivalutato anno per anno) ed esteso alle vittime del dovere dal 1 gennaio 2008; anche in questo caso occorre una invalidità pari o superiore al 25%

Questi benefici vengono sempre attribuiti in caso di riconoscimento (purché, quanto ai vitalizi, vi sia almeno il 25% di invalidità)

4. In favore della vedova o dei superstiti di coloro che siano deceduti a causa della patologia o infermità che ha dato luogo al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, due annualità di pensione, comprensive di 13^a; una recente circolare dell'Inpdap, emessa poco prima del subentro dell'Inps, ha sostenuto che questo beneficio non sia esentasse. Ovviamente la questione dovrà essere approfondita;
5. La declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04;
6. La declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica
7. Il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n.203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;



11. Qual è la procedura dopo la domanda?

Sinteticamente, una volta che sia stata formulata la domanda l'amministrazione:

11.1. Svolge un'istruttoria al fine di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.

11.2. L'interessato deve poi essere avviato a **visita medica** presso il competente Ospedale militare, essendo necessario l'adempimento anche se il soggetto sia già titolare di pensione privilegiata; questo nuovo accertamento è assolutamente indipendente dalla titolarità di pensione privilegiata, ed alla relativa categoria già attribuita, che non potrà mai essere modificata, né in bene né in male, in occasione degli accertamenti medici legati al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Dunque si ribadisce che nessuno potrà correre rischio di vedere diminuita la propria pensione privilegiata qualora eventualmente egli sia migliorato in qualche modo (ricordarsi sempre che dopo tre anni dalla concessione la pensione privilegiata non è mai più modificabile in peggio). L'accertamento medico-legale che dovrà essere svolto ha la finalità di determinare la percentuale di invalidità complessiva, **che non può essere legata alla categoria**, ma che ha bisogno di essere indicata in un numero percentuale (27%, 35%, o anche 100%): queste è necessario perché, come si spiegava sopra, la speciale elargizione deve essere calcolata moltiplicando l'importo del valore percentuale (un punto vale oggi, circa € 2200 euro) per la percentuale di invalidità complessiva che la commissione medica deve determinare.

La valutazione della commissione medica è piuttosto complessa poiché la normativa sulle vittime del dovere nasce dall'estensione della normativa sulle vittime del terrorismo, che a sua volta contemplava la tutela sia di privati che di pubblici dipendenti, militari e non:

per garantire uniformità di trattamento, tutti quanti, civili e militari, devono essere valutati con l'utilizzo sia nelle tabelle delle invalidità civili, sia con quelle delle invalidità militari; il punteggio più favorevole che verrà ottenuto con l'utilizzo dei due diversi sistemi sarà quello da applicare al beneficiario, maggiorato del danno morale in caso di lesioni da reato; questa particolare normativa ha anche previsto una tabella per la trasformazione delle invalidità classificate con il sistema tabellare in un numero percentuale, prevedendo in particolare che le infermità ascritte all'ottava categoria devono essere tradotte in una invalidità da valutarsi dal 21 al 30%; quelle di settima categoria dal 31 al 40%; eccetera; inoltre, le patologie che rientrino in una superinvalidità devono dare sempre un valore del 100%.

Si noti peraltro che esiste la particolarità per cui, se l'infermità ha reso inidoneo al servizio, il beneficio dovrà comunque corrispondere all'80%, anche se la patologia fosse ascrivibile ad esempio all'ottava categoria. Si tratta di una norma di particolare favore per i militari, per i quali è più rigoroso il requisito fisico, ma bisogna avere attenzione che l'amministrazione non faccia finta di non conoscerla.

1. Nel caso in cui l'istruttoria sia stata positiva, se l'episodio alla base della domanda rientra nel comma 563 l'amministrazione emetterà provvedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere e successivamente i decreti concessivi dei vari benefici; si ricordi infatti che le situazioni rientranti nel comma 563 sono già state ritenute meritevoli di attenzione da parte del legislatore, che dunque non ha richiesto un alcun tipo di accertamento ulteriore;

2. Se invece l'episodio alla base della domanda non rientrava nel comma 563, ma si trattava di una missione rientrante nel comma 564, esiste a questo punto un passaggio in più, ossia l'invio della pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio, organo che, nato per le pratiche di pensione, succedendo al "vecchio" Comitato pensioni privilegiate ordinarie, si è visto riconoscere anche la competenza di fornire il parere sulla sussistenza delle cosiddette "particolari condizioni ambientali e operative";

3. A questo punto, se il parere del comitato di verifica è anch'esso positivo, si giungerà al provvedimento che concede lo status di "soggetto equiparato a vittima del dovere" ex comma 564.



4. Se invece il parere è negativo, ovvero l'istruttoria non ha confermato la dinamica dei fatti che il ricorrente aveva delineato, la amministrazione invierà un preavviso di provvedimento negativo con il quale inviterà la parte interessata a formulare le proprie osservazioni entro 10 giorni; questo termine in realtà non è perentorio, normalmente si possono inviare osservazioni anche successivamente, visto che in genere il provvedimento negativo interviene dopo diversi mesi.

12) Che fare in caso di risposta negativa?

L'unica strada è quella del ricorso al giudice; poiché la materia di cui ci occupiamo riguarda dei veri e propri diritti di natura assistenziale, competente a trattare questo tipo di pratiche è il Tribunale del Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatorie del luogo di residenza dell'interessato. In questo senso è orientata la giurisprudenza di tutta Italia, che dunque contrasta la tesi dei Ministeri che indicano come modalità di impugnazione il ricorso al Tar. Chiaramente l'impugnazione è una fase molto delicata in ragione di ciò si raccomanda di contattare lo studio legale Tedeschi al fine di valutare la possibilità di proposizione del ricorso stesso.

Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

1. **LEGGE 466/80** Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
2. **LEGGE 302/90** Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
3. **LEGGE 407/98** Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
4. **LEGGE 512/99** Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
5. **LEGGE 388/00** legge finanziaria 2001 - ARTICOLO 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
6. **LEGGE 369/03** Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.11.2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.
7. **LEGGE 206/04** Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
8. **LEGGE 266/05** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
9. **LEGGE 296/06** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
10. **LEGGE 222/07** ARTICOLO 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.
11. **LEGGE 244/07** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
12. **LEGGE 186/08** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2008 - Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
13. **LEGGE 94/09** "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 128





SEDI

AVELLINO: Via Circonvallazione, 24

ROMA: Via Salandra, 18

SAN NICOLA LA STRADA (CE): Via Harris, 20



3389704210
3472607174
3497560093



0825/22290



3922825042



avv.enricotedeschi@virgilio.it
info@studiolegalemilitaretedeschi.com

STUDIO LEGALE MILITARE *TEDESCHI*

83100 Avellino - Via Circumvallazione, 24
81100 Caserta - Via Harris, 20
00187 Roma - via Salandra, 18

tel/fax 082522290

Mobile: 3922825042
3333832241
3389704210

www.studiolegalemilitaretedeschi.com
info@studiomilitaretedeschi.com

Segreteria Generale

00184 ROMA - Via Cavour, 256
tel 064620051
www.sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

10. SPECCHI RIASSUNTIVI DEI BENEFICI AGGIUNTIVI ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA ED ALL'EQUO INDENNIZZO SPETTANTI ALLE VITTIME

- **del terrorismo**
- **del dovere ed “equiparati”**
- **del servizio**

DESTINATARI	ISTITUTI (*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
VITTIME DEL TERRORISMO (caduti o invalidi in modo permanente in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico)	- Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per familiari conviventi a carico (possibilità di optare per un assegno vitalizio). - Speciale elargizione fino a €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per invalidità permanente non inferiore all'80%. - Speciale elargizione di €. 2.000 per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati. - Assegno vitalizio di €. 500 mensili (elevato dall'1.1.2004, rispetto all'originario importo di €. 258,23, dalla legge finanziaria per il 2004) soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità non inferiore ad un quarto. - Speciale assegno vitalizio non reversibile, di €. 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni. - A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio spettano al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso. Il diritto non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. - Due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.	L. n. 302/1990, art. 1 L. n. 407/1998 L. n. 206/2004 L. n. 466/1980 L. n. 302/1990 L. n. 407/1998 L. n. 206/2004 L. n. 206/04, art. 5, comma 1 L. n. 407/1998, art. 1 L. n. 350/2003, art. 4, comma 238 (legge finanziaria per il 2004) L. n. 206/04, art. 4, comma 3 L. n. 206/04, art. 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 494 (legge di stabilità per il 2014) L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011 (**) L. n. 206/04, art. 5, comma 4

	- Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore delle vittime, anche se già collocate in congedo, nonché delle vedove e degli orfani. - Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione e della buonuscita: - a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado; - ai familiari delle vittime, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti; - al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. - La misura della pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile, al raggiungimento, in virtù anche dell'aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità da parte di coloro che, con un'invalidità non inferiore ad un quarto, hanno proseguito l'attività lavorativa. - Esenzione dall'IRPEF delle pensioni comprensive del bonus. - Il criterio di cui sopra si applica anche per la determinazione della pensione di reversibilità. Tale trattamento non è decurtabile ad ogni effetto di legge. - Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.	L. n. 206/04, art. 2, così come modificato dall'art. 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla L. n. 222/2007 L. n. 206/2004, artt. 3 e 4 L. n. 296/2006, art. 1, commi 792, 794 e 795 (legge finanziaria per il 2007) L. n. 206/2004, art. 3, comma 1-ter, aggiunto dalla L. n. 190/2014, art. 1, comma 164 (legge di stabilità per il 2015) L. n. 206/04, art. 5, comma 3 L. n. 244/2007, art. 2, comma 106 (legge finanziaria per il 2008) L. n. 206/04, art. 3, comma 2 L. n. 206/04, art. 4, comma 2 L. n. 296/2006, art. 1, comma 792 (legge finanziaria per il 2007) L. n. 206/04, art. 6, comma 1
--	--	--

- **Previsione circa l'adeguamento della misura della pensione in godimento, anche per i superstiti, al trattamento del pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio.**

L. n. 206/04, art. 7

- Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti, e con preferenza a parità di titoli, in favore di:

L. n. 407/98, art. 1, comma 2

- vittime del terrorismo;
- coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi

permanentemente invalidi;
per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che già svolgono un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.

- Borse di studio esenti da imposizione fiscale in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.

L. n. 407/98, art. 4

- Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia "C", a favore anche dei familiari dei deceduti.

L. n. 206/04, art. 9

- Assistenza psicologica a carico dello Stato.

L. n. 206/04, art. 6, comma 2

- Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici.

L. n. 206/04, art. 8

- Patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, a totale carico dello Stato.

L. n. 206/04, art. 10

- **Applicazione dei benefici di cui alla L. n. 206/04 anche agli eventi avvenuti all'estero dal 1.1.1961, a carico di cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.**

L. n. 206/04, art. 15
L. n. 244/2007, art. 2, comma 106,
(legge finanziaria per il 2008)

(*) Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL, con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio vengono concessi dal Ministero dell'Interno.

(**) Al pagamento del beneficio provvedono gli Enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

DESTINATARI	ISTITUTI (*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
VITTIME DEL DOVERE militari che abbiano subito un'invalidità permanente, ovvero che siano deceduti <i>“in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</i> <i>a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;</i> <i>b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i> <i>c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i> <i>d) in operazioni di soccorso;</i> <i>e) in attività di tutela della pubblica incolumità;</i> <i>f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità).</i> e soggetti “EQUIPARATI”, militari cioè <i>“che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.</i>	Dall'1.1.2006: Dopo l'inserimento nella graduatoria unica nazionale ed entro il limite annuo di spesa di 10 milioni di euro: - Assegno vitalizio di €. 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi - dall'1.1.2008 - i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. - Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, secondo le previgenti disposizioni e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale. - Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria. - Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato. - Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF). - Diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti. - Borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.	L. n. 407/98, art. 2, comma 1 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1 L. n. 206/2004, art. 6, comma 1 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 1 L. n. 302/1990, art. 15 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2 L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3 L. n. 407/98, art. 1, comma 2 L. n. 407/98, art. 4

	Dall'1.12.2007: - Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%. - Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi i soggetti "equiparati". Dall'1.1.2008: - Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €. 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. - Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso.	L. n. 466/1980, artt. 2 e 3 L. n. 629/1973, art. 3 L. n. 308/1981, art. 5 L. n. 302/1990, artt. 2 e 8 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007 L. n. 206/2004, art. 5, comma 1 D.P.R. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 1 D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007 L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008) L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011 ^(**) L. n. 244/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008)
--	---	--

(*) Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL, con esclusione dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio vengono concessi dal Ministero dell'Interno.

(**) Al pagamento del beneficio provvedono gli Enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

DESTINATARI	ISTITUTI ^(*)	RIFERIMENTI NORMATIVI
VITTIME DEL SERVIZIO (personale delle FF.AA. deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali)	- Speciale elargizione di €. 100.000 + €. 60.000 (30% di 200.000) in presenza di carichi di famiglia.	L. n. 308/1981, art. 6, comma 1 (abrogato e sostituito dall'art. 1896 del D.Lgs. n. 66/2010) D.L. n. 337/2003 (art. 2) convertito dalla L. n. 369/2003
CADUTI "DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO" (personale delle FF.AA. non legato da rapporto stabile - leva, allievi scuole, ferme... - escluso quello in licenza, permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione)	- Speciale elargizione di €. 25.822,84.	L. n. 308/1981, art. 6, comma 3 (abrogato e sostituito dall'art. 1895 del D.Lgs. n. 66/2010)

^(*) Gli istituti indicati in grassetto riguardano benefici la cui attribuzione è di competenza di PREVIMIL.